



| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Università degli Studi di Messina | |
| Prot. N. | 39495 |
| Del | 15 / 06 / 2016 |
| Tit./Cl. | VII / 1 - Partenza |
| Decreti n. | 1307 / 2016 |

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

Procedure selettive di valutazione comparativa per la stipula di **n. 17 (diciassette)** contratti di lavoro subordinato per ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno – ai sensi dell’art. 24 – 3° comma – **lettera b)** – della legge n. 240 del 30 dicembre 2010

IL RETTORE

- VISTO** il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordino della docenza universitaria, la relativa fascia di formazione nonché la sperimentazione organizzativa e didattica;
- VISTA** la Legge n.168 del 9 maggio 1989 di istituzione del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l’art. 6, in base al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare;
- VISTA** la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- VISTO** il Testo Unico emanato con D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modificazioni ed integrazioni concernente le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
- VISTO** il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 che riguarda il Codice in materia di protezione dei dati personali;
- VISTA** la Legge n. 106 del 15 aprile 2004, ed il D.P.R. n. 252 del 3 maggio 2006, recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico;
- VISTO** il decreto del ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca n. 270, del 22 ottobre 2004, riguardante le *“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”*;
- VISTO** il D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modificazioni ed integrazioni relativo al Codice dell’amministrazione digitale;
- VISTA** la raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251, dell’11 marzo 2005 riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori;
- VISTO** il d.lgs. n. 198 del 11 aprile 2006, riguardante il *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”*;
- VISTO** il D.L. n. 180 del 10 novembre 2008, convertito in legge n. 1 del 9 gennaio 2009, riguardante *“Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”*;
- VISTA** la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, recante Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario ed in particolare gli artt. 24 e 29;
- VISTA** la nota MIUR n. 2330, del 20 aprile 2011, riguardante la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare, chiarimenti in merito all’applicazione degli artt. 18, 22, 24, 29;
- VISTO** il D.M. n. 243 del 25 maggio 2011, avente ad oggetto i criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari di contratti di cui all’art. 24 della Legge 240/2010;
- VISTO** il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011 contenente il Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell’articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTA** la Legge n. 183 del 12 novembre 2011, (Legge di Stabilità 2012), e in particolare l’art. 15 recante disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 49 del 29 marzo 2012 e, in particolare, l’art. 5 comma 5 lettera a);
- VISTO** lo Statuto d’Ateneo emanato con D.R. n.1244 del 14 maggio 2012 e modificato con D.R. n. 3429 del 30.12.2014;
- VISTO** il D.R. n. 207 del 30.01.2014, con il quale è stato emanato il *“Codice di comportamento dell’Università degli Studi di Messina”*;
- VISTO** il d.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 con il quale è stata emanata la *“disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge n. 183, del 10 dicembre 2014,*

che ha parzialmente abrogato il d.lgs. n. 368 del 6 settembre 2001, di “Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES”;

- VISTO** il D.R. n. 1819 del 01 settembre 2015 con il quale è stato emanato il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato”;
- VISTO** il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 855 del 30 ottobre 2015 riguardante la “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali” ai sensi dell'art. 15, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
- VISTO** il Decreto Legge n. 210 del 30 dicembre 2015, con il quale ha prorogato il termine per procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 18 febbraio 2016, n. 78 con il quale il Ministero ha ripartito le risorse del piano straordinario 2016 per il reclutamento di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lett. b);
- VISTA** la nota prot. n. 3672 del 15.03.2016 (acquisita in entrata al prot. n. 16716/2016) del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, riguardante disposizioni in tema di reclutamento per l'anno 2016;
- VISTE** le delibere dei Consigli di Dipartimento interessati con le quali sono state richieste l'attivazione di selezioni per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato mediante stipula di contratti triennali a tempo pieno ai sensi dell'art.24 comma 3 lettera b) della Legge n. 240/2010;
- VISTE** le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 11 maggio 2016 e del 12 maggio 2016 riguardanti il “Reclutamento dei Professori di prima e seconda fascia e dei Ricercatori”, con le quali, tra l'altro, vengono individuati i settori scientifico disciplinari per il quale risulta prioritario dare avvio alla procedura di reclutamento di ricercatori a tempo determinato mediante stipula di contratti triennali a tempo pieno ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b) della legge n. 240/2010;
- ACCERTATA** la copertura finanziaria

DECRETA

Art. 1 (Indizione)

1. Sono indette le selezioni di valutazione comparativa per il reclutamento di n. 17 ricercatori a tempo determinato con impegno a tempo pieno, mediante stipula di contratti triennali di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3 tipologia b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come di seguito dettagliati:

| Posti | Dipartimento | S.C. | Profilo |
|-------|---|-------|--|
| 1 | Civiltà Antiche e Moderne | 11/C1 | S.S.D. M-FIL/01 Filosofia Teoretica |
| 1 | Civiltà Antiche e Moderne | 14/B2 | S.S.D. SPS/13 Storia e Istituzioni dell'Africa |
| 1 | Civiltà Antiche e Moderne | 10/I1 | S.S.D. L-LIN/07 Lingua e traduzione – Lingua Spagnola |
| 1 | Civiltà Antiche e Moderne | 10/M2 | S.S.D. L-LIN/21 Slavistica |
| 1 | Civiltà Antiche e Moderne | 14/C2 | S.S.D. SPS/08 Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi |
| 1 | Economia | 07/A1 | S.S.D. AGR/01 Economia ed Estimo Rurale |
| 1 | Economia | 13/D1 | S.S.D. SECS-S/01 Statistica |
| 1 | Giurisprudenza | 12/F1 | S.S.D. IUS/15 Diritto Processuale Civile |
| 1 | Medicina Clinica e Sperimentale | 06/D6 | S.S.D. MED/26 Neurologia |
| 1 | Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali | 06/M1 | S.S.D. MED/01 Statistica Medica |
| 1 | Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali | 05/D1 | S.S.D. BIO/09 Fisiologia |
| 1 | Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali | 09/D3 | S.S.D. ING-IND/25 Impianti Chimici |
| 1 | Scienze Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche e Studi Culturali | 10/B1 | S.S.D. L-ART/04 Museologia e Critica Artistica e del Restauro |

| | | | |
|---|---|-------|---|
| 1 | Scienze Matematiche e Informatiche, Fisiche e Scienze della Terra | 02/A2 | S.S.D. FIS/04 Fisica Nucleare e Subnucleare |
| 1 | Scienze Politiche e Giuridiche | 10/L1 | S.S.D. L-LIN/12 Lingua e Traduzione – Lingua Inglese |
| 1 | Scienze Politiche e Giuridiche | 12/E1 | S.S.D. IUS/13 Diritto Internazionale |
| 1 | Scienze Veterinarie | 07/H5 | S.S.D. VET/10 Clinica Ostetrica e Ginecologia Veterinaria |

Art. 2

(Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa)

1. La partecipazione alle procedure selettive per la valutazione comparativa di cui all'art. 1 è riservata ai candidati italiani o stranieri in possesso di:
 - a) dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all'estero,
 - b) diploma di specializzazione medica per i settori interessati;
 - c) requisito specifico di cui al comma 2.
2. Costituisce requisito specifico di ammissione alla valutazione comparativa, oltre a quelli generali richiamati nel comma 1, l'aver usufruito di contratti di cui all'art. 24, comma 3, lett a) L.240/2010 *ovvero* di contratti triennali stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230 *ovvero*, per almeno tre anni, anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e ss.mm *ovvero* di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398 *ovvero* di analoghi contratti, assegni o borse conseguiti anche presso Atenei stranieri.
3. Ai fini del computo del triennio la durata dei contratti di cui all'art. 1, comma 14, L. 230/2005 e 24, comma 3, lett. a), L. 240/2010, può essere cumulata con periodi di attività svolti nell'ambito di assegni di ricerca, ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e ss.mm., borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398; analoghi contratti, assegni o borse conseguiti anche presso Atenei stranieri.
4. Per i titoli di studio conseguiti all'estero il candidato deve indicare gli estremi del provvedimento che ne attesta l'avvenuto riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente. Nel caso in cui detto riconoscimento non sia ancora stato effettuato, l'equivalenza verrà valutata dalla Commissione giudicatrice unicamente ai fini dell'ammissione del candidato alla selezione. A tal fine il candidato dovrà allegare la dichiarazione di valore in loco rilasciata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio o altra documentazione utile a consentirne la valutazione.
5. Saranno esclusi dalla selezione coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande:
 - a) non risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e 2;
 - b) siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
 - c) siano stati destituiti o dispensati dall'impiego ai sensi dell'art. 127 lett. d) del D.P.R. 10.01.1957, n. 3;
 - d) abbiano un rapporto di coniugio o un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento o Struttura che ha richiesto il bando, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
 - e) siano stati già assunti a tempo indeterminato come professori e ricercatori universitari, ancorché cessati dal servizio;
 - f) hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi, rispettivamente, degli artt. 22 e 24 della legge n. 240/2010 presso l'Ateneo di Messina o presso altri Atenei italiani, statali o non statali o telematici, nonché presso gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della legge n. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
6. Il rapporto di lavoro subordinato di ricercatore a tempo determinato è incompatibile con:
 - a) la titolarità di assegni di ricerca anche presso altri Atenei;
 - b) la titolarità di contratti di insegnamento universitari;
 - c) la frequenza di corsi di dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero;
 - d) qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati.
7. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta con motivato decreto del Rettore e notificata all'interessato;
8. Si garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Art. 3
(Domanda e termine di ammissione)

1. La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere compilata e inviata per via telematica entro il **trentesimo giorno** decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso relativo al presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4^a Serie Speciale Concorsi, esclusivamente mediante l'applicazione informatica raggiungibile all'indirizzo: <https://concorsi.unime.it/concorsi/> attenendosi per la compilazione e l'invio della domanda alle istruzioni operative contenute nel relativo manuale d'uso ivi inserito per farne parte integrante del presente bando.
2. Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
3. Al termine della compilazione telematica, l'applicazione genererà automaticamente la domanda in formato .pdf che il candidato, dopo aver verificato la correttezza dei dati inseriti, dovrà stampare, sottoscrivere, scansionare e procedere al relativo *upload* nell'apposita sezione della piattaforma informatica denominata "*allegati*".
4. Entro il termine di presentazione delle istanze è possibile effettuare modifiche, anche più volte, sui dati inseriti. In ogni caso l'applicazione conserverà per ogni singolo candidato esclusivamente la domanda con data/ora di registrazione più recente.
5. Allo scadere del termine indicato al comma 1 del presente articolo, l'applicazione informatica non permetterà più alcun accesso al modulo elettronico di compilazione/invio delle domande. Concluse le operazioni di invio elettronico, il candidato riceverà un messaggio di posta elettronica generato automaticamente dall'applicazione a conferma dell'avvenuta acquisizione della domanda contrassegnata da un numero identificativo.
6. Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
 - a) il nome e cognome, la data e il luogo di nascita;
 - b) la propria residenza e domicilio;
 - c) la cittadinanza;
 - d) il godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza;
 - e) di non avere/avere riportato condanne penali anche non definitive per delitti contro la Pubblica Amministrazione o che, comunque, comportino la sanzione disciplinare della destituzione;
 - f) di non avere/avere procedimenti penali pendenti;
 - g) di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art.127, lett. d) del D.P.R. n. 3 del 10.01.1957;
 - h) di non avere un rapporto di coniugio un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso, con un professore appartenente al Dipartimento che ha richiesto l'attivazione del contratto ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
 - i) di non essere professore o ricercatore universitario di ruolo;
 - j) di essere in possesso del dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all'estero, ovvero del diploma di specializzazione medica nei settori interessati;
 - k) di autorizzare l'Università degli Studi di Messina ad inviargli le comunicazioni relative alla presente procedura di selezione esclusivamente tramite la casella di posta elettronica certificata indicata in domanda, riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione della stessa.
7. Alla domanda dovrà essere allegata tutta la documentazione che costituirà oggetto di valutazione da parte della Commissione, ed in particolare:
 - a) *curriculum vitae*, datato e sottoscritto, contenente l'elenco dei titoli, l'elenco delle pubblicazioni e delle attività svolte. Il curriculum dovrà contenere una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sulla corrispondenza al vero di quanto dichiarato;
 - b) elenco delle pubblicazioni che il candidato intende sottoporre alla Commissione;
 - c) le pubblicazioni;
 - d) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei titoli e la conformità all'originale delle pubblicazioni prodotte in formato elettronico (Allegato A);
 - e) eventuale documentazione da cui risultino gli estremi del provvedimento che attesta l'avvenuto riconoscimento in Italia, ai sensi della normativa vigente, del titolo di studio conseguito all'estero. Nel caso in cui detto riconoscimento non sia ancora stato effettuato, il candidato dovrà allegare la scansione della dichiarazione di valore in loco rilasciata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per

territorio nello stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio o altra documentazione utile a consentirne la valutazione;

f) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale.

8. I documenti sopra elencati dovranno essere inseriti in piattaforma, in formato elettronico, nell'apposita sezione "Allegati" (sono ammessi i formati: pdf, jpg, png. NB: non devono essere inseriti, pena l'esclusione della relativa valutazione, documenti in formato modificabile, quali ad esempio doc, docx, rtf, txt, latex).

9. Se non è stato indicato un numero massimo, il candidato può trasmettere tutte le pubblicazioni che ritiene utile sottoporre alla Commissione.

10. Il candidato portatore di handicap dovrà specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per la discussione pubblica con la Commissione dei titoli e della produzione scientifica, ai sensi della Legge 5.02.1992, n. 104.

11. Tutte le comunicazioni relativi alla presente selezione saranno inviate ai candidati esclusivamente tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda. L'Università non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario, per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione dell'indirizzo PEC da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento della posta elettronica certificata indicata nella domanda.

Art. 4

(Esclusione dalla valutazione comparativa)

1. I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione comparativa. L'esclusione per difetto dei requisiti di ammissione o per altre ipotesi espressamente contemplate nel bando, è disposta con decreto motivato del Rettore da notificare all'interessato.

Art. 5

(Commissione giudicatrice)

1. Per ciascuna procedura di selezione, la Commissione giudicatrice è composta da tre professori di ruolo, di cui due di prima fascia estranei ai ruoli dell'Ateneo ed uno, quale membro interno, di prima o di seconda fascia, designato dal Consiglio di Dipartimento che ha richiesto il contratto o, solo in difetto, dal Senato Accademico.

2. I due professori di prima fascia estranei ai ruoli dell'Ateneo sono sorteggiati attraverso procedura telematica, tra non meno di sei professori appartenenti al settore scientifico disciplinare oggetto del bando o, in mancanza, al settore concorsuale o a settori affini.

3. Nel rispetto del combinato disposto di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 6, L. n. 240/2010, possono essere designati membri interni della Commissione: i professori di prima fascia i cui indicatori sono superiori alla mediana, per i settori bibliometrici, in almeno due degli indicatori, ovvero, per i settori non bibliometrici, in almeno uno degli indicatori da utilizzarsi ai fini della valutazione delle domande dei professori ordinari candidati alle commissioni di abilitazione di cui agli allegati A e B del Decreto Ministeriale n. 76 del 7 giugno 2012; i professori di seconda fascia, i cui indicatori sono superiori alla mediana, per i settori bibliometrici, in almeno due degli indicatori, ovvero, per i settori non bibliometrici, in almeno uno degli indicatori da utilizzarsi ai fini della valutazione delle domande dei candidati all'abilitazione per la fascia dei professori ordinari di cui ai rispettivi allegati A e B del Decreto Ministeriale n. 76 del 7 giugno 2012; professori di prima o seconda fascia il cui indicatore R della VQR, definito dal rapporto tra il voto medio attribuito ai migliori tra i prodotti attesi e il voto medio ricevuto da tutti i prodotti della rispettiva Area o del rispettivo SSD, sia maggiore o uguale a 0,9.

4. La delibera con la quale il Consiglio di Dipartimento designa il membro interno e individua i nominativi dei commissari da sorteggiare è approvata dalla maggioranza assoluta dei professori di ruolo ad esso afferenti.

5. Il decreto rettorale di nomina della Commissione è pubblicato sul portale d'Ateneo e su quello del Dipartimento che ha richiesto il posto. Eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti delle commissioni giudicatrici da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 51 del codice di procedura civile, devono essere proposte al Rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della Commissione sul sito web dell'Ateneo.

6. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

7. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.

8. Il rigetto dell'istanza di ricusazione non può essere dedotto come successiva causa di ricusazione.

9. L'istanza di riconsiderazione non sospende la procedura, salvo che il Rettore non rinviarla, ad un sommario esame, la manifesta fondatezza della stessa. In tale ipotesi, i lavori della Commissione verranno sospesi con decreto sino alla decisione sulla riconsiderazione.

Art. 6

(Lavori della Commissione giudicatrice)

1. La Commissione giudicatrice: individua al proprio interno il Presidente e il Segretario.
2. I lavori della Commissione dovranno svolgersi esclusivamente per via telematica, ad eccezione della seduta dedicata alla discussione pubblica, che si svolgerà sulla base delle prescrizioni indicate nei paragrafi a seguire.
3. La Commissione è tenuta a completare i propri lavori nel termine massimo di novanta giorni dalla nomina. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di sessanta giorni, il predetto termine per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente. Nel caso in cui i lavori della Commissione non si siano conclusi entro i termini della proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione ovvero dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Art. 7

(Valutazione)

1. Preliminarmente, la Commissione giudicatrice determina i criteri di valutazione, resi noti mediante pubblicazione sul sito internet dell'Università.
2. La Commissione procede, quindi, alla valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul *curriculum* e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, sulla base dei "criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti" di cui all'art. 24 legge 30 dicembre 2010, n. 240 e al D.M. 25 maggio 2011, n. 243.
3. Per la valutazione dei titoli, del *curriculum* e della produzione scientifica si fa riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 del D.M. 25 maggio 2011 n. 243.
4. A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi, e, comunque, non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica con la Commissione. I candidati in possesso dei requisiti di cui all'art 2 sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.
5. La lista dei candidati ammessi alla discussione pubblica unitamente all'avviso di convocazione, con indicazione della data, ora e luogo di svolgimento della stessa, saranno pubblicati almeno 20 giorni prima della data fissata, sul sito web dell'Ateneo. La predetta pubblicazione avrà valore di notifica per tutti i partecipanti alla selezione, senza necessità di ulteriore comunicazione.
6. I candidati devono presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità. La mancata presentazione alla discussione è considerata esplicita e definitiva manifestazione di volontà di rinunciare alla procedura selettiva.
7. Alla discussione pubblica sono espressamente invitati tutti i docenti dell'Università appartenenti allo stesso settore scientifico-disciplinare ed a settori affini rispetto a quello cui si riferisce la procedura di selezione.
8. Per la valutazione dei candidati sono esclusi esami scritti ed orali, ad eccezione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera, scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. Tale prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni ove possibile attraverso videoconferenza o, in alternativa, mediante canali telematici idonei al riconoscimento dei soggetti coinvolti. In ogni caso i candidati dovranno presentarsi nella sede indicata. Per l'accertamento della conoscenza della lingua straniera, la Commissione si può avvalere del supporto di uno o più esperti.
9. A seguito della discussione, viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla stessa, in base ai criteri stabiliti dalla Commissione nella seduta preliminare.
10. Al termine dei lavori, la Commissione indica il soggetto idoneo alla stipula del contratto predisponendo, altresì, sulla base dei punteggi conseguiti, una graduatoria dei partecipanti più meritevoli, dalla quale sarà possibile attingere non oltre il termine di un anno dalla pubblicazione della stessa.

Art. 8
(Regolarità degli atti)

1. La regolarità formale degli atti posti in essere dalla Commissione è accertata con decreto del Rettore pubblicato sul sito internet dell'Università. Nel caso in cui il Rettore riscontri vizi di forma, entro il termine di trenta giorni, rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione per la eventuale regolarizzazione, stabilendo il termine entro cui quest'ultima deve aver luogo.
2. I risultati della selezione sono resi pubblici mediante pubblicazione sul sito dell'Ateneo.

Art. 9
(Rinuncia del candidato alla procedura)

1. Il candidato che intende rinunciare alla partecipazione alla procedura dovrà darne comunicazione debitamente sottoscritta e corredata da documento di riconoscimento, da inviare a mezzo e-mail, in formato pdf, al responsabile del procedimento entro sette giorni dalla pubblicazione del verbale dei criteri di valutazione sul sito dell'Ateneo.

Art. 10
(Chiamata del vincitore)

1. La proposta di chiamata del vincitore delle selezioni viene formulata dai Dipartimenti con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia e successivamente approvata dal Consiglio di Amministrazione.
2. La data di presa di servizio è definita dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Dipartimento interessato, in relazione alle esigenze legate alla ricerca e alla didattica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con eventuali vincoli di legge.

Art. 11
(Stipula del contratto)

1. Tra l'Ateneo e il vincitore viene stipulato un contratto triennale di lavoro subordinato a tempo determinato in regime di tempo pieno per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e servizio agli studenti.
2. All'atto della stipula del contratto e, comunque, entro il termine di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della data effettiva di assunzione in servizio, dovrà presentare le dichiarazioni e la documentazione di rito prescritta dalla normativa vigente.
3. Il rapporto di lavoro, a tempo pieno, è regolato dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato.
4. Il contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari. L'espletamento del contratto costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Art. 12
(Durata del contratto)

1. Il contratto ha durata triennale e non è prorogabile.

Art. 13
(Incompatibilità e svolgimento di altri incarichi)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 53 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, i contratti oggetto del presente regolamento non possono essere cumulati con analoghi contratti di lavoro subordinato, anche presso altre sedi universitarie, né con gli assegni di cui all'art. 51 della legge n. 449 del 1997 o con le borse di ricerca *post lauream*.
2. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente bando, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa o in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza, ai sensi dell'art. 24, comma 9 *bis*, della legge n. 240 del 2010.
3. Al ricercatore a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 9, 10, 11 e 12 della L. 240/2010, che disciplinano le incompatibilità legate alla posizione giuridica di ricercatore.

Art. 14
(Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro)

1. Il ricercatore a tempo determinato svolge attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nell'ambito della programmazione stabilita dagli organi universitari competenti e in base alle necessità delle strutture presso cui svolge la sua attività, secondo quanto stabilito dal contratto, dal Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato come modificato dal D.R. 1819/2015 e dal Regolamento di Ateneo per la disciplina degli obblighi didattici dei professori e dei ricercatori adottato con D.R. n. 108 del 26.01.2015.
2. L'impegno annuo complessivo che il vincitore dovrà garantire è di n. 350 ore che dovranno essere dedicate allo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. Il ricercatore sarà chiamato a svolgere un minimo di 60 ore di attività didattica frontale.
3. Qualora il ricercatore sia assunto presso una struttura dell'Ateneo convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale e lo stesso svolga, nell'ambito dell'attività prevista dal contratto, anche attività assistenziale, la stessa verrà espletata nel rispetto degli accordi esistenti tra l'Ente convenzionato e l'Università.
4. Le attività svolte dal ricercatore a tempo determinato sono soggette a verifica da parte del Consiglio della struttura di afferenza. La verifica viene effettuata con periodicità annuale ed attiene alla correttezza delle attività svolte dal ricercatore nel rispetto dei doveri stabiliti dal contratto. A tal fine, il ricercatore a tempo determinato predisponde una relazione sull'attività svolta.
5. Nel caso in cui all'esito della verifica di cui al comma 4, siano accertate inadempienze dei doveri didattici e scientifici, tali da non consentire il proseguimento del contratto, sarà applicata la disciplina del recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 del Codice Civile.
6. I ricercatori a tempo determinato hanno gli stessi diritti ed obblighi dei ricercatori a tempo indeterminato in merito alla partecipazione ai Consigli di Dipartimento ed ai Consigli di corso di studio.
7. Riguardo alla responsabilità disciplinare, si applica l'art. 10 della legge n. 240/2010.

Art. 15
(Trattamento economico)

1. Al titolare del contratto compete il trattamento economico previsto dal quadro normativo di riferimento.
2. Il rapporto di lavoro che si instaura tra L'Università degli Studi di Messina ed il contrattista è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.
3. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortunio ed alla responsabilità civile.

Art. 16
(Proprietà intellettuale)

1. L'eventuale realizzazione di un'innovazione, suscettibile di brevettazione, realizzata dal ricercatore a tempo determinato nell'espletamento delle proprie mansioni, è disciplinata in conformità alla normativa vigente in materia ed al Regolamento di Ateneo relativo alla tutela della proprietà industriale.

Art. 17
(Cessazione del rapporto di lavoro)

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dal presente bando o dalla normativa vigente.
2. Le parti possono recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni. Il recesso da parte dell'Amministrazione deve essere motivato. Il ricercatore a tempo determinato che intenda recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione al Rettore e al Direttore di Dipartimento di riferimento. In caso di mancato preavviso da parte del Ricercatore, l'Amministrazione ha diritto di trattenere al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.
3. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

3. In ogni caso di cessazione anticipata del contratto, il ricercatore a tempo determinato ha l'obbligo di presentare una relazione sui risultati dell'attività didattica e di ricerca svolta fino alla data di cessazione.

Art. 18
(Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente bando e raccolti presso il Dipartimento Amministrativo "Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane dell'Università degli Studi di Messina. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura di selezione.
2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico - economica del candidato risultato vincitore.
3. L'interessato potrà esercitare i diritti di cui al citato Decreto Legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.

Art. 19
(Responsabile del procedimento)

1. Responsabile del procedimento del presente bando è la Dott.ssa Giuseppa Donato, Responsabile dell'Unità Operativa Ricercatori, del Dipartimento Amministrativo "Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane" di questo Ateneo – tel. 0906768720, e-mail: gdonato@unime.it.
2. Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Unità Organizzativa Docenti - U.Op. Ricercatori del Dipartimento Amministrativo "Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane" di questo Ateneo (recapiti telefonici: 0906768520-8730-8708; e-mail: uop.ricercatori@unime.it).

Art. 20
(Pubblicità)

1. Il presente bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Messina, sul sito del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e sul Portale dell'Unione Europea.

Art. 21
(Disposizioni finali)

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare in autotutela, in tutto o in parte, la presente procedura nelle ipotesi di cui all'art. 21 *quinquies* L. 241/90, nonché in caso di sopravvenuti mutamenti del quadro normativo di riferimento in tema di limiti assunzionali e/o di esito negativo della verifica sulla persistenza della necessaria copertura finanziaria.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si applica la normativa vigente in materia.

IL RETTORE
(Prof. Pietro Navarra)

